

STATUTO

L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLACIDRO CA VIA GIOVANNI
PASCOLI 20

Numero REA: CA - 292988

Codice fiscale: 03720740921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2017 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A"	ALL'ATTO N. 13954
	-	
	STATUTO	
	-	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - NORMATIVA APPLICABILE	
	Articolo uno	
	E' costituita una società cooperativa corrente sotto la deno-	
	minazione sociale "L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Articolo due	
	La società ha sede nel Comune di Villacidro, all'indirizzo ri-	
	sultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro	
	delle Imprese.	
	Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istituite,	
	modificate e sopprese sedi secondarie in tutto il territorio	
	nazionale o anche all'estero.	
	Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere isti-	
	tuite, modificate e sopprese, in tutto il territorio naziona-	
	le ed anche all'estero, filiali, succursali, agenzie, deposi-	
	ti, uffici contabili ed uffici commerciali o unità locali, co-	
	munque denominate, non dotati di rappresentanza stabile e di	
	un'organizzazione amministrativa e decisionale autonoma.	
	La sede sociale potrà essere trasferita, in qualsiasi indiriz-	
	zo dello stesso Comune, con semplice decisione dell'organo am-	
	ministrativo; tale decisione dovrà essere sottoposta alla ra-	
	tifica da parte della prima assemblea utile dei soci.	

	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si	
	intende, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro so-	
	ci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio	
	domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel li-	
	bro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.	
	Articolo tre	
	La società ha durata sino al giorno 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci. Nel	
	caso in cui fosse prorogata a tempo indeterminato, il socio	
	che intende recedere dalla società, ai sensi dell'articolo	
	2473, II comma, del codice civile, deve comunicare la dichia-	
	razione di recesso con un preavviso di mesi 6 (sei).	
	Articolo quattro	
	Lo scopo mutualistico che la Società cooperativa intende per-	
	seguire, nel rispetto dei principi e del metodo della mutuali-	
	tà, senza finalità speculative, è quello di ottenere per i so-	
	ci-lavoratori, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della loro	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche sociali e professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana.	

	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della	
	Legge 3 aprile 2001 numero 142.	
	La società cooperativa, sempre nel rispetto dei principi e del	
	metodo della mutualità sopra espressi nonché della solidarie-	
	tà, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana, al-	
	la formazione nonché all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso le attività di cui in appresso, al fine di realiz-	
	zare anche l'integrazione nel mondo del lavoro di persone che,	
	in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e/o fa-	
	miliari, sono socialmente svantaggiate, con particolare atten-	
	zione a quei soggetti in situazione di disagio ed emarginazio-	
	ne.	
	Pertanto, nello svolgimento della propria attività, si avvale	
	prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci nonché	
	degli apporti di beni o servizi da parte dei soci medesimi.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi e può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Al solo fine di realizzare gli scopi di cui sopra la società	
	cooperativa potrà eseguire le seguenti attività:	
	- gestire centri di accoglienza per persone anziane autosuffi-	
	cienti e non nonché servizi integrati per residenze protette,	
	istituti geriatrici, comunità di alloggio;	

	- gestire centri di accoglienza per minori in stato di disa-	
	gio, comunità di alloggio, case famiglia, atti al raggiungi-	
	mento del recupero educativo ed al reinserimento nella socie-	
	tà, favorendone la formazione e l'occupazione lavorativa;	
	- gestire centri di accoglienza per cittadini stranieri ri-	
	chiedenti asilo;	
	- gestire colonie, attività di animazione turistica, centri e	
	aree adibite alla cura degli aspetti ricreativi e riabilitati-	
	vi;	
	- gestire strutture di accoglienza in genere e fornire tutte	
	le prestazioni ed i servizi connessi alla detta gestione;	
	- svolgere l'opera di animazione, promuovere attività sporti-	
	ve, musicali, ricreative e culturali;	
	- organizzare corsi di formazione professionale, stages, con-	
	ferenze, seminari e convegni;	
	- erogare servizi ad organismi, enti, associazioni e coopera-	
	tive aventi finalità similari;	
	- gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione so-	
	ciali;	
	- gestire centri per la gestione delle diverse discipline	
	sportive, anche agonistiche;	
	- promuovere campagne culturali e informative;	
	- promuovere laboratori per la socializzazione e lo sviluppo	
	delle capacità artigianali ed artistiche (a titolo esemplifi-	
	cativo: pittoriche, ceramistiche, tessili, fotografiche, tea-	

trali, scultoriche).

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto.

La società potrà, infine, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enti Locali, ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine, concedendo per lo scopo, se richiesti, avalli, fidejussioni e garanzie reali sui beni della società.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, quest'ultima comunque non prevalente e non nei confronti del pubblico, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Per la sola indicazione esemplificativa:

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, soprattutto ove ciò si reputerà

	conveniente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale	
	perseguimento delle proprie finalità statutarie;	
	b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la società cooperativa aderisce nonché di altre società cooperative;	
	c) potrà prendere tutte le iniziative che si rendessero opportune nell'interesse dei soci, secondo lo studio e le deliberare dell'Organo Amministrativo.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Articolo cinque	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	
	Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per	

	le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costi-	
	tutivo.	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di limiti previsti dall'articolo 2519 del codi-	
	ce civile determina l'obbligo per gli amministratori di convo-	
	care, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modifica-	
	zioni dello statuto.	
	I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto	
	di recesso.	
	Articolo sei	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo	
	2519 del codice civile.	
	Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se, durante la vita della cooperativa, il numero dei soci di-	
	viene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coopera-	
	tiva si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci:	
	- le persone fisiche che rispondano ai seguenti requisiti: co-	
	loro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che	
	prestino la loro attività per il raggiungimento degli scopi	
	sociali;	

	- le persone giuridiche.	
	Possono, inoltre, essere soci nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della cooperativa, persone che svol-	
	gano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio,	
	imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul ter-	
	ritorio dell'attività, sono identiche od affini all'impresa	
	esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concor-	
	renza o in posizione di conflitto con essa.	
	Articolo sette	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'orga-	
	no amministrativo, specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e citta-	
	dinanza;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dall'articolo precedente;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;	
	d) il versamento della somma di cui all'articolo 9 del presen-	
	te statuto;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai rego-	
	lamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dall'assem-	
	blea.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo di amministra-	
	zione, secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	

dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico ed all'attività della cooperativa nonchè in relazione agli interessi ed ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono, pertanto, tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della prima successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo otto

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili ed ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo ed all'oggetto della cooperativa e, pertanto, di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci, secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Articolo nove

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di

	esercizio deve, inoltre, versare:	
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-	
	ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa, in conformità	
	ai regolamenti approvati.	
	Il socio è, inoltre, tenuto all'osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo do-	
	micilio.	
	Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione	
	nel predetto libro.	
	Articolo dieci	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la	
	cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa all'autorizzazione gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di far acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Articolo undici

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Articolo dodici

	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal pre-	
	sente statuto, dalla legge sulle società cooperative e dalle	
	norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto com-	
	patibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di so-	
	cietà o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a	
	mutualità prevalente);	
	d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione	
	diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria at-	
	tività;	
	e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regio-	
	ne in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di let-	
	tera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso en-	
	tro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministrato-	
	ri devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre	

opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda:

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il primo ottobre.

Articolo tredici

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;

2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad

	una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea,	
	dai pubblici uffici;	
	5) per fallimento del socio;	
	6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione di rapporti mutualistici pendenti.	
	Articolo quattordici	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Articolo quindici	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto ed agli eredi del socio defunto spetta il valore della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	

	sulla base del patrimonio netto risultante dal bilancio	
	dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limi-	
	tatamente al socio, in misura però mai superiore al valore no-	
	minale della quota stessa.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende an-	
	che il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di no-	
	vanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferi-	
	mento del socio e corrispondente alla frazione di quota asse-	
	gnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristor-	
	ni, come consentito dall'articolo 2545 sexies del codice civi-	
	le, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dila-	
	zione nel pagamento, in più rate ed entro il termine massimo	
	di cinque anni.	
	A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi	
	legali.	
	Articolo sedici	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa, nei limiti di quanto ricevuto per la	

liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Articolo diciassette

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

- dai conferimento di soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Articolo diciotto

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-

	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	denti;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Articolo diciannove	
	Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore mi-	
	nimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	
	Le quote sono indivisibili.	
	Nessuno socio può avere una quota superiore al limite previsto	
	dalla legge.	
	Articolo venti	
	L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal primo gennaio al	
	trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla	
	redazione del bilancio, in conformità alla legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	

Articolo ventuno

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Articolo ventidue

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Articolo ventitrè

	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	
	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-	
	buiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo ad investitori	
	qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-	
	vi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di am-	
	ministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli ammini-	
	stratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	Articolo ventiquattro	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopon-	
	gano alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	Articolo venticinque	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, è	

	convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'e-	
	lenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo o dei luoghi dell'adunanza.	
	Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno	
	e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato	
	ai soci ed agli altri aventi diritto, con mezzi di comunica-	
	zione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	all'indirizzo od al recapito proprio del rispettivo mezzo di	
	comunicazione, in base a specifica dichiarazione del socio de-	
	stinatario e, come tale, risultante dal libro dei soci.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affis-	
	so presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono	
	quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per	
	delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli ammini-	
	stratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, sono presenti	
	o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazio-	
	ne dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tem-	
	pestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli ammini-	
	stratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, pur-	

	chè nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra	
	loro collegati con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti	
	condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi	
	verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà	
	essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere, altresì, convocata, su richiesta dei	
	soci, ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, quando ne	

	sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il	
	decimo dei voti spettanti ai soci.	
	Articolo ventisei	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima	
	come in seconda convocazione, è validamente costituita e deli-	
	bera con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti	
	spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo	
	vigente sulle società a responsabilità limitata, se non dero-	
	gate dalla specifica disciplina delle società cooperative.	
	Articolo ventisette	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	Fermi i diritti di legge, il diritto di voto è attribuito ai	
	portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto sta-	
	bilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e	
	nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla delibe-	
	razione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne rice-	
	vuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non	
	hanno pagato, in tutto o in parte, la quota e per quelli nei	

cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Articolo ventotto

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa, ancorché non soci.

Articolo ventinove

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori, senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di

amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Articolo trenta

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può, inoltre, nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta ri-

	chiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente, con lettera da	
	spedire, almeno cinque giorni prima, a ciascun membro del con-	
	siglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con te-	
	legramma, telefax o messaggio di posta elettronica, da spedire	
	almeno due giorni prima.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio	
	di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quanto siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sin-	
	daci effettivi.	
	Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta del presenti.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in sua mancanza, dall'amministratore desi-	
	gnato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot-	
	toscritto dal presidente e dal segretario.	
	I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di am-	
	ministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni	
	previste per le delibere assembleari, in quanto compatibili.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere, anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione,	
	purchè:	

	- sia consentito al presidente della riunione di accertare	
	l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei rela-	
	tivi verbali.	
	La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il	
	presidente ed il segretario.	
	Articolo trentuno	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministra-	
	zione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'articolo	
	2386 del codice civile.	
	Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di	
	amministrazione se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche	
	un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.	
	Articolo trentadue	
	Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa.	
	Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono	

	i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.	
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'am-	
	bito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i	
	poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento	
	di determinati atti o categorie di atti.	
	Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adot-	
	tare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti	
	dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, gli adegua-	
	menti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento	
	della sede sociale nel territorio comunale.	
	Articolo trentatrè	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'ar-	
	ticolo 2381 del codice civile, può delegare proprie attribu-	
	zioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei	
	suoi componenti, ivi compreso il presidente ovvero ad un comi-	
	tato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinan-	
	do i limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione,	
	recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazio-	
	ne ed al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul genera-	
	le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di	

	due ad un massimo di cinque membri.	
	I membri del comitato esecutivo possono, in ogni tempo, essere	
	revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.	
	Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consi-	
	glio di amministrazione, se nominato o, altrimenti, un membro	
	designato dal presidente.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del	
	comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio	
	di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	dei voti dei presenti e votanti.	
	Articolo trentaquattro	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati ed	
	agli altri amministratori, in via tra loro congiunta o di-	
	sgiunta, secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomi-	
	na.	
	Articolo trentacinque	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni dell'ufficio.	
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare, a favore degli amministra-	
	tori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risolu-	
	zione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	Articolo trentasei	
	I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribui-	

	ti dalla legge.	
	I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in	
	mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempien-	
	ti, rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Articolo trentasette	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revi-	
	sore.	
	Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.	
	Articolo trentotto	
	L'organo di controllo della società è costituito da un Colle-	
	gio Sindacale o da un Sindaco Unico.	
	Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di con-	
	trollo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è	
	operata per la prima volta nell'atto costitutivo e, successi-	
	vamente, con decisione dei soci.	
	In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli artico-	
	li da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in	
	materia di organi di controllo.	
	Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di control-	
	lo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata	
	per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da	
	decisione dei soci. Si applica l'articolo 2477 del codice ci-	
	vile, commi da 2 a 6.	
	In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli artico-	
	li da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in	

	materia di organi di controllo.	
	Il collegio sindacale o il sindaco unico, se nominato, eserci-	
	ta le funzioni previste dall'articolo 2403 del codice civile;	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	Ai componenti dell'organo di controllo spetta il compenso sta-	
	bilito dall'assemblea.	
	Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche	
	con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze	
	del consiglio di amministrazione.	
	L'organo di controllo deve indagare, senza ritardo, sui fatti	
	denunziati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del	
	capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa	
	ricorso al mercato del capitale di rischio).	
	All'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di con-	
	trollo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di	
	questo statuto relative alla responsabilità degli amministra-	
	tori.	
	La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata	
	al tribunale, con ricorso presentato da tanti soci che rappre-	
	sentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa	
	ricorso al mercato del capitale rischio) del capitale sociale.	
	Articolo trentanove	
	Qualora sia nominato e, ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il colle-	

gio sindacale o il sindaco unico esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora sia obbligatorio per legge il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Articolo quaranta

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-

34 di 35

Io sottoscritta Dr.ssa Paola Ghiglieri, Notaio in Villacidro, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei ed Oristano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 20 settembre 2014, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82 che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.

Imposta esente da imposta di bollo.